

IL DIRITTO DI ESSERE SÉ STESSI NELL'ERA DIGITALE: NUOVE SFIDE PER L'IDENTITÀ PERSONALE TRA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELL'INDIVIDUO E INTEGRAZIONE EUROPEA*

di Daniela Messina**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Le sfide dell'era digitale all'identità personale. – 3. Le ombre dell'IA sull'identità personale. – 4. Dall'identità personale alla tutela della dignità nella dimensione dinamica di diritto di autodeterminarsi nello scenario tecnologico. – 5. La tutela della dignità nell'era digitale come direttrice di una nuova fase del processo di integrazione europea.

1. Premessa. Nel 1985 la Corte di cassazione italiana sanciva la fine del lungo e complesso dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo al riconoscimento del diritto all'identità personale definendolo come diritto «a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva [...] destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale»¹. Veniva in questo modo riconosciuto per la prima volta un diritto di essere sé stessi², di veder preservata la propria persona da tentativi di alterazione della propria immagine sociale determinati non più – o non soltanto³ – da un uso illegittimo dei segni distintivi (nome, pseudonimo, ...), tradizionale espressione di una esigenza di carattere prettamente pubblicitario⁴, bensì da situazioni manipolative causate dall'avvento di strumenti

* Sottoposto a referaggio.

** Professore a contratto di Public Law – Università di Napoli Parthenope.

¹ Cass., sent. n. 3769/1985, in *Il Foro italiano*, 1985, I, cc. 2211 ss., con osservazioni di R. Pardolesi.

² Citando A. Alpa, *Il diritto di essere sé stessi*, Milano, 2021.

³ In tal senso è significativo quanto indicato dalla Corte di cassazione che evidenzia la possibilità di una correlazione tra il diritto all'identità personale e l'uso inappropriato del nome e dell'immagine nel senso che nel secondo caso si possa determinare una violazione della situazione giuridica tutelata. Una correlazione, quindi, «ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra». Cass., sent. n. 3679/1985.

⁴ Originariamente tale nozione era normalmente associata al complesso di elementi, *in primis* le generalità e i segni distintivi della persona, che ne consentono l'identificazione e la distinguibilità rispetto ad altri soggetti. In tale prospettiva, l'identità presentava un significato espressamente pubblicitario con il fine di indentificare il soggetto «nei suoi rapporti con i terzi, nel suo agire sociale, nelle relazioni sociali e nei rapporti con lo Stato». Sul punto, cfr. G. Falco, *Identità personale*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Vol. VI, Torino, 1938; A. De Cupis, *Il diritto all'identità personale. Parte prima: Il diritto al nome*, Milano, 1949; G. Bavetta, (voce) *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano 1970; G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; G. Alpa, *Diritti della personalità emergenti, diritto all'identità personale*, in *Giurisprudenza di merito*, 1989, IV, 464 ss.; Z. Zencovich, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IX, 1993; A. Cerri, (voce) *Identità personale*, in *Enc. giur.*, IV Agg., Roma 1995; L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004; G. Pino, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. II, Torino, 2005; G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 3, 2007; S. Niger, *Il diritto all'identità personale*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato*, Padova, 2008; G. Finocchiaro, *Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., Agg., Torino, 2010; E.C. Raffiotta, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2010; M. Tampieri, *L'identità personale: il nostro*

di comunicazione di massa sempre più invasivi. L'evoluzione tecnologica, in altri termini, aveva creato una nuova esigenza di protezione che, lungi dal trovare riparo nel *corpus* di regole destinato a garantire la mera identificabilità della persona, era espressione di una necessità dai più ampi confini perché connessa al modo in cui l'individuo si riconosce e intende esprimere la propria personalità all'interno della comunità.

Da qui il riconoscimento di una situazione giuridica autonoma che si innesta su quella che è stata definita, non senza critiche⁵, la «traiettoria espansiva» dei diritti della personalità⁶ e che trova il relativo precipitato costituzionale nel combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost. la cui finalità «è proprio quella di tutelare la persona umana integralmente e in tutti i suoi modi di essere essenziali»⁷. In tale prospettiva, nella visione costituzionalmente orientata di un ordinamento che tutela la personalità lungo il suo intero percorso di formazione e ne riconosce il valore come espressione della libertà del singolo di autodeterminarsi, il diritto all'identità personale costituisce parte del «patrimonio irrettrabile della persona umana» e deve intendersi come «rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»⁸.

Tale esigenza, consolidatasi negli anni '70 e '80 del secolo scorso e mai più sopita, si manifesta oggi con nuovo e maggior vigore all'interno di un panorama tecnologico diverso e particolarmente complesso per la corretta tutela dell'identità personale. In presenza di strumenti che sono in grado di raccogliere ed elaborare un numero ingente di frammenti informativi con una potenza di calcolo mai sperimentata prima, nonché addirittura di «creare nuova conoscenza» come si evidenzierà a breve, la strada diretta alla tutela della persona «nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.)»⁹ diventa improvvisamente impervia ed accidentata. Questo sotto un duplice profilo. La sempre più diffusa ibridazione tra la dimensione analogica e quella digitale e la spinta verso esperienze maggiormente immersive nel virtuale come nel caso del Metaverso¹⁰, nonostante gli indubbi vantaggi che sono in grado di

documento esistenziale, in *Europa e diritto privato*, 4, 2019; S. Scagliarini, *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, in *Consulta online*, II, 2021.

⁵ Per una ricostruzione dettagliata del percorso dottrinale e giurisprudenziale del riconoscimento del diritto all'identità personale si v. G. Pino, *Il diritto all'identità personale - Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003.

⁶ Così G. Pino, op. ult. cit., 15, citando A. Gambaro, *Diritti della personalità*, in *Rivista di diritto civile*, 1989.

⁷ Cass., sent. n. 3769/1985.

⁸ Corte cost., sent. n. 13/1994.

⁹ Cass., sent. n. 3679/1985.

¹⁰ Con il termine Metaverso si fa riferimento, in generale, ad un'esperienza fortemente immersiva mediante la quale un individuo ha la possibilità di entrare, solitamente grazie all'ausilio di un visore ottico, in uno spazio completamente virtuale per svolgere attività normalmente compiute nel mondo fisico, ma con le potenzialità offerte dalla digitalizzazione. Sebbene sia stato rilanciato nell'ottobre del 2021 da M. Zuckerberg, fondatore del famoso *social network* Facebook, per proporre un nuovo e innovativo servizio offerto dall'azienda americana, ora denominata significativamente «Meta», la parola Metaverso e la sua realizzazione non costituiscono una assoluta novità. Il termine, infatti, è stato coniato per la prima volta dallo scrittore statunitense Neal Stephenson all'interno del romanzo di fantascienza *Snow Crash*, pubblicato nel 1992 e ambientato negli Stati Uniti in un futuro distopico. Il racconto narra della creazione di un mondo alternativo, il Metaverso appunto, luogo di rifugio per la popolazione da una realtà grigia e opprimente, caratterizzata da una forte crisi economica e dall'avvento al potere delle grandi multinazionali. Il primo tentativo reale di creare un ambiente di questo tipo è invece rappresentato dalla piattaforma *Second Life*, il famoso mondo tridimensionale creato dalla società americana Linden Lab nel 2003 con lo scopo di mettere a disposizione dell'utente una «seconda vita» all'interno di uno spazio virtuale nel quale trascorrere liberamente il proprio tempo, partecipando a comunità di diversa natura, conoscendo nuove persone, creando e acquistando beni e servizi mediante l'utilizzo di una moneta specifica (*Linden Dollar* - L\$) e, addirittura, avviando nuovi business. Sul fenomeno, cfr. R. Gramigna, *Soli nel Metaverso*, in M. Leone (a cura di), *Il Metavolto*, 2022; A. Donnini, M. Novella, *Il metaverso come luogo di lavoro. Configurazione e*

apportare in termini di progresso e di miglioramento della qualità della vita, pongono sfide rilevanti al diritto dell'individuo di essere rappresentato correttamente nella vita di relazione in presenza di forme di elaborazione delle informazioni personali basate su dati liberamente disponibili all'interno di uno spazio potenzialmente «senza limiti e senza tempo» che, in assenza di un consapevole intervento umano, possono rilevarsi non corretti, datati o (volutamente) alterati.

Inoltre, dinanzi allo sviluppo sempre più significativo di sistemi di intelligenza artificiale integrati con strumenti di uso quotidiano, anche lo stesso processo di formazione dell'identità personale risulta essere a rischio, dal momento che profilazioni e valutazioni predittive sempre più sofisticate da parte di soggetti terzi rischiano di spingere l'individuo verso percorsi di sviluppo della propria personalità diversi da quelli che avrebbe naturalmente o consapevolmente scelto di intraprendere.

In assenza di regole delineate nel rispetto dei principi e dei valori che informano le società democraticamente avanzate, quindi, la grande rivoluzione tecnologica in atto rischia di trasformarsi in un serio ostacolo per il pieno esplicarsi del diritto di essere sé stesso e di essere rappresentato nel rispetto della propria identità effettiva e attuale e, in una visione più ampia, in un ostacolo per la stessa dignità dell'individuo nell'era digitale.

In tale prospettiva, l'analisi mira a individuare quali sono attualmente le più significative sfide che insidiano l'identità personale nella duplice dimensione evidenziata, nella consapevolezza che la relativa tutela inerisce quel «principio supremo di 'libertà-dignità'»¹¹ che non solo è garantito dalla costituzione italiana nell'endiadi espressa dagli artt. 2 e 3 Cost., ma costituisce patrimonio comune degli stati europei e trova pieno riconoscimento nell'art. 2 del TUE. Un principio che, nel mosaico regolativo che si sta delineando negli ultimi anni a livello sovranazionale, appare oggi assumere un nuovo significato, estremamente rilevante per lo stesso futuro dell'Unione europea in un'ottica democratica.

2. Le sfide dell'era digitale all'identità personale. È noto ormai che uno degli eventi che ha caratterizzato e continua a caratterizzare le società del terzo millennio, favorendo una continua dinamicità nel loro inarrestabile moto evolutivo, è rappresentato dall'inteso processo di datificazione in atto¹².

In un mondo sempre più connesso, in cui gli strumenti tecnologici costituiscono parte integrante della vita quotidiana, l'esperienza reale, nella molteplicità delle sue sfaccettature, viene, infatti, continuamente destrutturata e ridotta in frammenti informativi minimi che possono essere agevolmente raccolti, elaborati e trasferiti al fine di creare nuovo valore, economico e conoscitivo. Tale processo che tutto avvolge e trasforma in dato, vista l'ubiquità e la pervasività delle nuove tecnologie, contraddistingue non solo attività produttive e servizi, rendendoli maggiormente efficienti ed efficaci, ma la stessa esistenza dell'individuo, che di questo peculiare ecosistema è parte attiva e al quale contribuisce con le proprie informazioni personali. La sensazione, infatti, è che non esista più – o quasi più – una decisione, azione, un comportamento o anche una relazione umana che non determini all'interno dello scenario attuale il rilascio di almeno una traccia digitale di carattere personale che consenta di risalire

questioni regolative, in *Labour & Law Issues*, 2, 2022; D. Ingarrica, *Metaverso criminale. Quali interazioni nel presente nazionale e quali sfide globali del prossimo futuro*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2022; G. Cerrina Feroni, *Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici*, in *Media Laws Rivista di diritto dei media*, 1, 2023; L. Di Majo, *L'art. 2 della Costituzione e il "Metaverso"*, in *Media Laws Rivista di diritto dei media*, 2023; G. De Gregorio, P. Dunn, O. Pollicino, *Platforms in the Age of Metaverse: Sustainability by Proportionality*, in *Media Laws Rivista di diritto dei media*, 2023.

¹¹ M. Ruotolo, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, 131.

¹² Con il termine datificazione si fa riferimento al «processo tecnologico che trasforma vari aspetti della vita sociale o della vita individuale in dati che vengono successivamente trasformati in informazioni dotate di nuove forme di valore anche economico». Treccani, voce «datificazione», 2019.

a chi quella determina decisione, azione, comportamento o relazione abbia effettivamente adottato, compiuto o semplicemente instaurato.

Ed è proprio in tale prospettiva che il fenomeno tecnologico assume rilevanza per il diritto al di là del suo indubbio significato economico, evidenziando il rischio di una trasformazione produttiva, sociale e culturale che appare in grado di penetrare gli ambiti più profondi e reconditi dell'agire dell'individuo, innervandosi nel percorso di sviluppo della sua persona, sia in qualità di soggetto unico e distinto dagli altri, sia di membro di una collettività organizzata.

La sempre più ampia digitalizzazione degli ambiti in cui si sviluppa l'esistenza determina, infatti, il frazionamento della identità personale in migliaia di piccoli tasselli, che attraverso il dato si riverberano all'esterno, proiettando aspetti più o meno intimi della persona¹³. Aspetti che nel recente passato analogico l'individuo probabilmente non avrebbe ritenuto esternabili in quanto afferenti ai delicati «territori della riservatezza» e per tale motivo privi di un interesse socialmente apprezzabile¹⁴, ma al contempo fondamentali per la piena realizzazione di quel diritto all'autodeterminazione personale che inerisce la persona e lo sviluppo libero e consapevole della sua personalità.

In presenza di questa continua sovraesposizione, spesso non consapevole, indotta da strumenti perennemente connessi, l'individuo si trova oggi in «bilico» tra due dimensioni, una fisica, l'altra digitale, che vengono ad integrarsi vicendevolmente, favorendo la creazione di uno spazio ibrido nel quale alla persona fisica, destinataria nel tempo di tutela mediante il riconoscimento di diritti e di libertà fondamentali da parte delle costituzioni e degli ordinamenti giuridici al fine di garantirne una piena e cosciente evoluzione, viene ad affiancarsi e, sempre più spesso, a sovrapporsi una corporeità digitale che emerge quale sterile sommatoria dei dati che lo riguardano e che sono diffusamente presenti nello scenario digitale. Dati che, a ben vedere, in assenza di questo dinamico filtro tecnologico probabilmente non avrebbero mai avuto modo di rappresentarlo in passato perché appartenenti agli spazi tutelati della sua sfera personale, o, al contrario, «colpevoli» di proiettare all'esterno una immagine distorta che non corrisponde – o non corrisponde più – alla sua concreta e attuale identità.

¹³ Si consenta di rinviare a D. Messina, *La tutela della dignità nell'era digitale: prospettive e insidie tra protezione dei dati, diritto all'oblio e Intelligenza Artificiale*, Napoli, 2023.

¹⁴ Sul percorso di riconoscimento del diritto alla riservatezza all'interno dell'ordinamento italiano, senza pretesa di esaustività, cfr. P. Rescigno, *Il diritto all'intimità della vita privata*, in Scritti in onore di F. Santoro Passarelli, IV, Napoli, 1972; V.P. Patrono, (voce) *Privacy e vita privata (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1972; A. Barbera, *Art. 2 della Costituzione*, in *Commentario della Costituzione* (a cura di) G. Branca, Bologna, 1975; T.A. Auletta., *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; G. Alpa, *Diritti della personalità emergenti, diritto all'identità personale, cit.*; A. Cerri, (voce) *Riservatezza (diritto alla)*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IV, Torino, 1989; A. Clemente (a cura di), *Privacy*, Padova, 1999; G. Giacobbe, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, vol. XL, Milano, 1989; P. Rescigno, (voce) *Personalità (diritti della)*, op.cit.; V. Zeno-Zencovich, (voce) *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche - Sez. civile*, Vol. XIII, 1995; B. Marquesinis, G. Alpa, *Il diritto alla "privacy" nell'esperienza di "common law" e nell'esperienza italiana*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, 1997; R. Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; S. Stanzione, S. Sica, *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2004; A. Barbera, "Nuovi diritti": *attenzione ai confini*, in L. Califano (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004; T. M. Umbertazzi, *Il diritto alla privacy: natura e funzione giuridica*, Padova, 2004; G. Resta, *Privacy e processo civile*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'Informatica*, 2005, 681 ss.; S. Rodotà, *Intervista su privacy e libertà*, Roma-Bari, 2005; D. Caldirola, *Il diritto alla riservatezza*, Padova, 2006; S. Niger, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006; S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006; A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009; V. Zeno-Zencovich, G. Resta (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali dai "safe harbour principles" al "privacy shield"*, Roma, 2016; F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Milano, 2016; A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, Torino, 2021.

A rendere ancor più complessa tale situazione opera anche la presenza di un panorama tecnologico caratterizzato da una capacità di archiviazione e di memorizzazione delle informazioni mai sperimentate prima nella storia dell'uomo¹⁵. La potenziale «immortalità» di cui si riveste il dato una volta che viene «assorbito» all'interno di questo imponente ecosistema, connessa alle enormi abilità computazionali delle nuove tecnologie viene, infatti, ad incidere sulla effettiva tutela dell'identità personale dal momento che, in tale scenario, la proiezione sociale della personalità dell'individuo è costretta a rapportarsi costantemente con informazioni risalenti nel tempo, espressione di un «passato che continua a ipotecare pesantemente il presente»¹⁶, tendendo ad appiattire un elemento che invece per la sua stessa natura è dotato di particolare dinamicità¹⁷. Ecco che quel «documento esistenziale»¹⁸, frutto di un percorso evolutivo che viene normalmente a dipanarsi tra le pieghe del tempo, arricchendosi del fecondo intreccio di relazioni, di decisioni e di esperienze che l'individuo realizza nel corso della propria vita, nello scenario digitale deve continuamente confrontarsi con uno spazio potenzialmente «senza tempo»; uno spazio che, in assenza di apposite garanzie costituzionalmente orientate, fatica a riconoscere la capacità di rinnovarsi, di cambiare, di redimersi e di essere una persona diversa rispetto anche al suo stesso passato¹⁹. In tale prospettiva, la rappresentazione sociale dell'individuo rischia di subire una trasformazione significativa determinata dalla mediazione di dati ed informazioni che della persona sono presenti o, meglio, dispersi, a-temporalmente nello scenario digitale riportando

¹⁵ È in questa prospettiva che, infatti, si fa riferimento sempre più spesso ad una quarta rivoluzione industriale. Annunciata pubblicamente per la prima volta in occasione della fiera di Hannover del 2011 con la relazione *Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4.0 industriellen Revolution (Industria 4.0: L'Internet delle cose sulla strada della quarta rivoluzione industriale)*, la trasformazione in atto si caratterizza per la diffusione di sensori e di reti wireless nonché per l'utilizzo di robot e di dispositivi sempre più intelligenti sorretta da una straordinaria potenza di calcolo e di analisi dei big data a costi via via sempre minori negli ultimi anni. Tali tecnologie hanno rivoluzionato il modo di concepire l'industria a livello mondiale, garantendo una maggiore flessibilità e velocità nella produzione, nonché un incremento del livello quali-quantitativo dei prodotti e dei servizi realizzati. Sul punto cfr. Parlamento Europeo, *Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth*, 2015; Commissione Europea, *Digital Transformation of European Industry and Enterprises – report from the Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship*, 2015. V., inoltre, V. Mayer-Shönberger, K. Cukier, *Big Data a revolution that will transform how we live, work, and think*, London, 2013; Commissione Europea, *Commission staff working document, Advancing the internet of things in Europe*, swd (2016) 110 allegato alla Comunicazione della Commissione, *Digitising European industry reaping the full benefits of a digital single market*, COM(2016) 180 final; F. Butera, *Lavoro e organizzazione nella quarta rivoluzione industriale: la nuova progettazione socio-tecnica in L'industria*, *Rivista di economia e politica industriale*, n. 3, 2017; D. Guarascio, S. Sacchi, *Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro*, INAPP, Roma, 2017; S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, trad. it. P. Bassotti, Roma, 2019; Commissione Europea, COM (2020) 65 final, *White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust*, 19 febbraio 2020; Commissione Europea, COM (2021) 118 final, *Shaping Europe's digital future*, 2020; Commissione Europea, *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade and Declaration on European digital rights and principles*, 9 marzo 2021. Per una riflessione di carattere giuridico si v., invece, senza pretesa di esaustività vista la trasversalità del fenomeno in questione, S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma, 1997; M. Cuniberti (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, 2008; A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, cit.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012; P. Caretti, A. Cardone, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza*, Bologna, 2019; A. Papa, *Il diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale*, cit.

¹⁶ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., 406.

¹⁷ Sulla dinamicità dell'identità cfr., in particolare, G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, cit.; L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit.

¹⁸ M. Tampieri, *L'identità personale*, cit., 1195.

¹⁹ Così, anche, N.N.G.D. Andrade, *Oblivion: The Right to Be Different from Oneself - Reproposing the Right to Be Forgotten*, VII International Conference on Internet, Law & Politics. Net Neutrality and other challenges for the future of the Internet", in *Revista de Internet, Derecho y Política*, 13, 2012; D. Messina, *Online platforms, profiling, and artificial intelligence: new challenges for the GDPR and, in particular, for the informed and unambiguous data subject's consent*" in *Media Law's Rivista di diritto dei media*, 2, 2019.

una immagine che, come indicato, non è – o non è più – rappresentativa della sua identità. Tuttavia, seppur rilevante, il rischio che deriva dalla raccolta ed elaborazione dei frammenti informativi prodotti quotidianamente dall'individuo nell'attuale contesto digitale non si ferma a situazioni di alterazione della proiezione della sua identità. In uno scenario in cui il dato assume valore non solo in sé, ma ancor di più in vista del significato economico e conoscitivo che lo stesso è in grado di produrre, la datificazione dell'esperienza umana introduce un nuovo e, se possibile, più rilevante pericolo, dato il suo essere spesso non manifestamente percepibile. Si fa riferimento, in questo caso, al processo stesso di formazione dell'identità personale che all'interno dello scenario digitale sembra svilupparsi lungo percorsi particolarmente impervi e tortuosi che rischiano di allontanare le moderne società da quel sistema di principi e di valori che ne definiscono e determinano l'essenza democratica. Se la sovraesposizione di informazioni di carattere personale, infatti, solleva, come evidenziato, problemi significativi in termini di corretta rappresentazione del sé in uno scenario che non percepisce il tempo come elemento costitutivo del percorso di sviluppo della personalità, ancora più sfidante, in un'ottica costituzionalmente orientata, risulta essere l'inteso processo di analisi ed elaborazione di tali informazioni e, soprattutto, le dinamiche che lo sottendono.

È ormai ampiamente noto, infatti, che in assenza di un tessuto di regole che consenta di indirizzare l'utilizzo dei dati personali nel pieno rispetto della persona, attività di trattamento, sempre più sofisticate e avanzate, rischiano di minarne la relativa posizione di individuo libero e membro consapevole di una società organizzata. Sono molteplici le testimonianze circa la potenziale attitudine delle moderne tecnologie ad intensificare o creare nuove forme di discriminazione e di stereotipizzazione ovvero a limitare le effettive possibilità di scelta del singolo, favorendo situazioni diffuse di «penalizzazione delle propensioni»²⁰. Parimenti, profilazioni attuate mediante l'ampio utilizzo di strumenti automatizzati appaiono in grado di inibire l'esercizio di libertà fondamentali o di limitare l'erogazione di servizi essenziali²¹. L'individuo, in altri termini, componente fondamentale dell'ecosistema digitale, rischia di diventare «vittima» dei suoi stessi dati attraverso l'esposizione di informazioni personali il cui utilizzo da parte di terzi, in assenza di idonee norme in materia, è in grado di incidere significativamente sul proprio percorso esistenziale modificando, alterando o addirittura escludendo possibili traiettorie di sviluppo della propria personalità, del proprio pensiero e della propria visione del mondo, determinando il livello quali-quantitativo delle informazioni a sua disposizione, i servizi a cui può avere accesso, nonché i tempi e i modi di esercizio di diritti e libertà riconosciuti e garantiti dagli ordinamenti democratici.

3. Le ombre dell'IA sull'identità personale. I rischi evidenziati sono oggetto già da anni di un intenso processo di regolazione che, data la capacità del fenomeno di oltrepassare agevolmente i tradizionali confini territoriali, ha assunto sin da subito una dimensione di carattere europeo. L'ormai noto Regolamento in materia di tutela dei dati personali e il primo riconoscimento normativo al suo interno del diritto all'oblio, arricchiti successivamente da ulteriori interventi in materia che il progresso tecnologico ha imposto in tempi brevi, si pensi

²⁰ Così V. Mayer-Shönberger, K. Cukier, *Big Data a revolution that will transform how we live, work, and think*, cit.

²¹ Come evidenziato all'interno delle Linee guida delineate dall'*Article 29 Working Party* in materia di profilazione e di processi decisionali automatizzati tali peculiari trattamenti non solo possono accentuare situazioni di discriminazione sociale già esistenti, ma sono potenzialmente in grado di incardinare una persona all'interno di una determinata categoria, limitandone le possibili alternative di scelta. *Article 29 Working Party, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679*, ultima revisione 6 febbraio 2018. Più recentemente sul punto, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che sono intervenute nel tempo, *AI Advisory Body, United Nation, Interim Report: Governing AI for Humanity*, dicembre 2023.

al *Digital Service Act* e al *Digital Market Act*²² e da ultimo il *Data Act*²³, hanno consentito di creare un ricco tessuto normativo espressione di uno specifico «modello europeo di protezione dei dati»²⁴ il cui obiettivo, tra gli altri, è quello di garantire il pieno recupero del potere di controllo delle informazioni da parte dell'individuo. Tale impianto normativo, infatti, si fonda sul riconoscimento come diritto fondamentale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e trova fondamento normativo nell'art. 8, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e nell'art. 16, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tale prospettiva, le regole di origine europea, di diretta e immediata applicazione nazionale, vista la loro veste regolamentare, consentono, mediante una serie di previsioni normative volte a responsabilizzare gli operatori e, parimenti, a rendere consapevoli gli interessati, di definire un dettagliato sistema di protezione il cui intento finale è quello di tutelare l'individuo nell'era digitale nel pieno rispetto dei valori e dei principi cardine delle tradizioni costituzionali europee.

Eppure, nonostante il notevole sforzo normativo che ha caratterizzato la creazione di tale tessuto normativo, unico nel suo genere²⁵, una nuova e rilevante insidia si è palesata dinanzi al tentativo di tutelare l'identità personale e il percorso di formazione della sua personalità all'interno dello scenario digitale. L'improvvisa e repentina diffusione dei sistemi di Intelligenza artificiale (IA), dopo decenni di «inverno tecnologico»²⁶ e di proclami

²² Il *DSA*, Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022, e il *DMA*, Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022, costituiscono due importanti atti normativi mediante i quali l'Unione europea è intervenuta recentemente a regolare il sempre più complesso mercato digitale, disciplinando, nel primo caso i servizi digitali, con particolare riferimento alla responsabilità degli attori che li erogano, e, nel secondo caso, le piattaforme *online* di grandi dimensioni che, in qualità di *gatekeeper*, fungono ormai da rilevante punto di accesso tra utenti commerciali e finali, disponendo di un potere di controllo tale da influenzare il livello di competitività degli operatori. Sull'argomento cfr. Per un approfondimento sulle novità dei nuovi atti regolamentari in materia di servizi digitali cfr., tra gli altri, A. de Streel, P. Larouche, *The European Digital Markets Act proposal: How to improve a regulatory revolution*, in *Concurrences*, 2, 2021; M.R. Allegri, *Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2, 2021; S. Scagliarini, *La tutela della privacy e dell'identità personale nel quadro dell'evoluzione tecnologica*, cit.; A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Amministrazione, responsabilità, giurisdizione*, Bologna, 2022.

²³ Il *Data Act*, Regolamento (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023, costituisce l'ultimo atto in ordine di tempo adottato a livello sovranazionale destinato a disciplinare il mercato dei dati, fulcro dello scenario digitale e carburante fondamentale dei sistemi di intelligenza artificiale. L'atto, che produrrà i suoi effetti giuridici solo a partire dal 2025, regola la condivisione e il trasferimento dei dati prodotti dai prodotti connessi.

²⁴ Questa è la definizione utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali nel comunicato stampa *Convenzione 108: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica in Italia il Protocollo di modifica. Più garanzie e diritti per le persone per affrontare le sfide poste dall'era digitale*, pubblicato sul sito ufficiale dell'Autorità il 13 maggio 2021, doc. n. 9585156.

²⁵ Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato, infatti, che il percorso regolativo avviato dal legislatore europeo è ormai «spesso utilizzato come fonte di ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali».

²⁶ Si suole utilizzare tale termine per indicare il periodo più buio nella storia degli studi in materia di IA in contrapposizione alla «primavera dell'IA», la fase inaugurale caratterizzata da un vero e proprio «entusiasmo scientifico» determinato dai promettenti risultati del *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence* (1956) e basato sulla convinzione che la ricerca potesse condurre alla creazione di sistemi artificiali capaci non solo di replicare esattamente le attività cognitive dell'essere umano, ma anche di imparare dall'esperienza, di risolvere problemi specifici e di pianificare decisioni future. L'inverno dell'IA fu causato principalmente da una serie di esperienze negative che dimostrarono, almeno per quel determinato contesto tecnologico, che le scoperte compiute, pur presentando uno straordinario valore scientifico, mostravano notevoli criticità operative una volta trasferite al di fuori dei laboratori e calate all'interno di ambienti reali e complessi o poste dinanzi a problemi di più difficile risoluzione. Per una ricostruzione delle fasi dell'Intelligenza Artificiale cfr., tra gli altri, a A.M. Turing, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, V. LIX, Issue 236, 1950; A. L. Samuel, *Some Studies*

fantascientifici²⁷, ha innalzato inaspettatamente ancora una volta il livello di allerta data la necessità di far fronte a nuove e imprevedute sfide.

La cifra del cambiamento insiste indubbiamente sulle caratteristiche innovative di questa tecnologia inserite all'interno di uno scenario, quello dei dati e dell'ubiquità connettiva, estremamente vantaggioso per il suo sviluppo.

Come è noto, infatti, con il termine di IA si fa riferimento a quei sistemi che, «dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l'acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulle conoscenze, o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo dato»²⁸. Ed è a partire proprio da questa «capacità di ragionamento», che nelle più avveniristiche intenzioni dei suoi progettatori intende arrivare ad emulare quella umana, che emergono le maggiori insidie per l'individuo e per la tutela della sua identità in un'ottica evolutiva.

L'elemento innovativo dell'IA consiste, infatti, nella capacità di individuare, in tempi estremamente ridotti, relazioni sottese e ignote tra gli innumerevoli dati che sono oggi a disposizione, portandole alla luce e «trasformandole» in informazione significative. Connessioni che l'uomo, anche quello più esperto, non sarebbe mai in grado di cogliere da solo a causa della naturale limitatezza delle sue capacità di calcolo e di comprensione.

Un processo questo che è evocativamente riassunto nel termine *data mining*: in un mondo basato sulla incessante produzione di dati, il motore dell'economia è, infatti, rappresentato da una vera e propria attività di estrazione e di elaborazione «intelligente» di frammenti

in Machine Learning Using the Game of Checkers in *IBM Journal of Research and Development*, 3, 1959; M. Minsky, S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*, in *The MIT Press*, Cambridge MA, 1969; J. Weizenbaum, *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*, in *The Journal of Mind and Behavior*, San Francisco, 1976; J. McCarthy, *What is Artificial Intelligence*, Computer Science Department, Stanford University, 2004; S. J. Russell, P. Norvig, *Intelligenza artificiale. Un approccio moderno*, Torino, 2005; J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*, 1955, in *AI Magazine*, 4, 2006.; Y. Lecun, Y. Bengio, G. Hinton, *Deep Learning* in *Nature*, 2015; P. Ongsulee, *Artificial intelligence, machine learning and deep learning*, 15th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE), 2017; M. Boden, *L'intelligenza artificiale*, trad. it a cura di F. Calzavarini Bologna, 2019; L. Floridi, F. Cabitza, *L'intelligenza artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Milano, 2021; G. Alpa (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile*, op. cit.; S. Dorigo (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pisa, 2020; G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E. C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2022; A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit. Si consenta di far riferimento anche a D. Messina, *La tutela della dignità nell'era digitale: prospettive e insidie tra protezione dei dati, diritto all'oblio e Intelligenza Artificiale*, cit.

²⁷ Come non citare le famose tre leggi ideate negli anni '40 dallo scrittore russo naturalizzato americano Isaac Asimov in seguito ad alcune riflessioni compiute sulle macchine robotiche oggetto dei suoi racconti di fantascienza. Nel dettaglio essere recitano: «(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge». In seguito, l'autore aggiunse una nuova legge che si antepone alle tre già formulate in quanto da queste non può essere contrastata: «(0) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno». I. Asimov, *Runaround*, New York, 1942; I. Asimov, *Robots and Empire*, New York, 1985.

²⁸ High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines*, 18 December 2018, spec. 8. Rileva sottolineare che la definizione presente nella Proposta di Regolamento dell'IA COM (2021) 206 final è significativamente diversa a dimostrazione della complessità di un fenomeno che risulta complesso da inquadrare sin dalla descrizione del suo oggetto principale. All'art. 3, par. 1, infatti, l'IA è indicata come un «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono».

conoscitivi estratti da immense «miniere informative» con il fine di ricavare nuovo sapere e individuare relazioni significative, non ancora note.

È evidente che tale straordinaria abilità inferenziale che consente di scoprire nuovi e inaspettati percorsi conoscitivi, nonostante le sue innegabili potenzialità per il progresso della società, pone delle criticità nel momento in cui viene destinata non alla mera ottimizzazione di processi produttivi, bensì all'individuo.

Sviluppare nuovi sentieri conoscitivi a partire da enormi quantità di dati elaborati mediante crescenti capacità di calcolo produce, infatti, una serie di conseguenze di particolare rilievo sull'effettiva capacità dell'individuo di autodeterminarsi e, quindi, di delineare autonomamente e consapevolmente la propria identità personale all'interno di una società datocentrica.

Si fa riferimento, in primo luogo, ai meccanismi automatizzati di profilazione, già vietati in gran parte nell'alveo del Regolamento in materia di protezione dei dati personali²⁹, che a seguito dell'innesto dei sistemi di IA sono diventati ancor più sofisticati e, nelle implementazioni più pervasive, rischiano di limitare gli orizzonti conoscitivi dei soggetti che si affidano a tali strumenti. Si pensi ad esempio alle cd. *epistemic bubbles*³⁰, vere e proprie «bolle» di carattere epistemico nelle quali gli utenti delle piattaforme digitali tendono sempre più a rifugiarsi, spesso inconsapevolmente, innestando, dinanzi alla vorticosità di dati che emergono in Rete, un processo di selezione per omissione delle informazioni, conoscenze, relazioni e valori che contrastano con la propria visione del mondo; o ancora le cd. *echo-chambers*, ambienti virtuali nei quali le opinioni, ripetutamente ribadite, subiscono un processo di radicalizzazione trasformandosi in assiomi che conducono a rifiutare perfino la veridicità dei fatti, ciò che è realmente accaduto e/o è stato concretamente e ufficialmente dimostrato. È evidente che fenomeni di questo tipo sono in grado di minare quel plurale e costruttivo confronto di idee e di conoscenze che rappresenta da sempre l'anima vitale della libertà di manifestazione del pensiero, elemento cardine dell'ordine democratico³¹. Il pericolo che ne deriva consiste in un depauperamento inconsapevole delle opportunità informative che viene a sua volta a incidere sulla crescita dell'individuo e sulla relativa capacità di essere soggetto che partecipa attivamente ai processi decisionali della propria comunità³².

Se queste attività di profilazione rischiano di determinare una limitazione dei percorsi di sviluppo della identità personale spingendo l'individuo a confrontarsi solo con idee e valori simili e mai diversi, ancor più rischioso si presenta l'utilizzo dell'IA per analisi di tipo predittivo. La pretesa di anticipare il risultato del processo decisionale o comportamentale di un individuo sulla base di una intensa attività di elaborazione dei dati precedentemente raccolti, se estremizzata, rischia, infatti, di minare uno dei cardini delle società democraticamente avanzate che consiste nel riconoscimento e nella tutela dell'individuo come soggetto libero di agire nel rispetto, ovviamente, di principi e di valori condivisi. La *predictive analysis*, pertanto, seppur di grande sostegno per l'ottimizzazione dei processi produttivi, nel momento in cui viene applicata alla sfera di azione del singolo finisce con l'insinuarsi nei territori dell'autodeterminazione personale trasformandosi in una «questione»

²⁹ Si fa riferimento all'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 che stabilisce in maniera esplicita che «l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

³⁰ Sul punto cfr., tra gli altri, T. Piazza, M. Croce, *Epistemologia delle fake news*, in *Sistemi intelligenti, Rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale*, 3, 2019; C. Nguyen, *Echo chambers and epistemic bubbles*, in *Episteme*, 2, Cambridge, 2020, 141 ss.

³¹ Si v. Corte cost., *ex multis*, sentt. n. 9/1965, n. 25/1965, n. 84/1969, n. 112/1993, n. 293/2000.

³² Sull'argomento A. Papa, *La problematica tutela del diritto all'autodeterminazione informativa nella big data society*, in *Consulta online - Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020.

di libertà e di esercizio di diritti fondamentali. È indubbio, infatti, che l'adozione di decisioni in vista di un comportamento che potrebbe potenzialmente verificarsi in futuro, anche con un'elevata probabilità, ma di cui non si ha una assoluta certezza, svuota di significato il concetto stesso di libertà e determina, come è stato sottolineato, il collasso di un sistema che si fonda, invece, sul baluardo della responsabilità individuale e sul legame assiologico fondamentale esistente tra causa ed effetto³³. Il rischio che si palesa, quindi, è che le decisioni algoritmiche di tipo predittivo siano in grado di ridurre, in maniera non accettabile per scenari democratici, le possibilità di scelta del singolo, nonché di inibire l'esercizio di libertà fondamentali o limitare l'erogazione di servizi essenziali sulla base di semplici presunzioni che non tengono conto della sua capacità evolutiva e dell'imprevedibilità degli eventi che possono modificare il corso della sua esistenza.

La terza sfera di criticità relativa ai sistemi automatizzati attiene al modo in cui l'IA è progettata, addestrata e implementata. Diversi, infatti, sono i metodi attraverso cui è possibile programmare i sistemi e molteplici sono le vie che può intraprendere il percorso decisionale automatizzato³⁴. In ogni caso, però, dietro ad ogni singola macchina è indubbia la presenza di un essere umano che ha progettato e concretamente realizzato lo strumento per il conseguimento di un fine specifico.

Tale considerazione per quanto apparentemente ovvia è, invece, carica di significato perché consente di porre l'accento su un aspetto rilevante e denso di conseguenze: gli algoritmi su cui si fonda l'IA non sono elementi neutri, ma incorporano inevitabilmente il sistema di valori, principi e regole che caratterizzano il soggetto che materialmente li realizza (o li progetta)³⁵. Si tratta di un'influenza che può essere espressamente voluta al fine di raggiungere un determinato obiettivo oppure assolutamente inconsapevole, ma che in ogni caso è testimonianza dell'assenza *ab origine* di un presunto comportamento asettico delle macchine durante il percorso decisionale.

Inoltre, dal momento che il carburante fondamentale dell'IA è costituito dai dati presenti all'interno dell'ecosistema digitale, gli esiti ottenuti rappresentano inevitabilmente il riflesso del livello quali-quantitativo delle informazioni raccolte e utilizzate per alimentare i relativi processi decisionali. Accanto, quindi, al momento della progettazione assume estremo rilievo anche la fase di addestramento delle singole macchine: dati errati, incompleti o semplicemente non aggiornati possono, infatti, alterare la genuinità del ragionamento artificiale e questo può condurre fatalmente a risultati lesivi per determinate categorie di soggetti o negare opportunità, beni e servizi per motivi che risultano irragionevoli o inappropriati³⁶.

Il combinato agire di questi due aspetti – iniziale influenza del fattore umano, da un lato, e significatività dei dati, dall'altro – svela un ulteriore aspetto critico dell'IA che consiste, in mancanza di specifiche norme in materia, nella sua naturale propensione ad essere

³³ A. Simoncini, S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1, 2019, 93.

³⁴ Se si pensa che esistono diverse tipologie di *machine learning* che a loro volta vengono suddivise (almeno per ora) in tre distinte macrocategorie denominate in maniera significativa *supervised learning* (apprendimento supervisionato), *unsupervised learning* (apprendimento non supervisionato) e *reinforcement learning* (apprendimento per rinforzo), senza tener conto delle continue capacità evolutive di tali sistemi, è possibile intuire, pur in assenza di specifiche conoscenze tecniche, la grandezza e la varietà del fenomeno e le criticità che si celano nell'utilizzo di tali tecnologie. Per un approfondimento cfr. nota 26.

³⁵ A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 1, 2019 84, il quale afferma che: «Il punto dirimente, infatti, è che, pur ammettendo di trovarci dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile [...] e posto anche che esso non rappresenti la motivazione esclusiva della decisione [...], l'algoritmo può essere di per sé discriminatorio e, dunque, incostituzionale».

³⁶ B. Friedman H., Nissenbaum, *Bias in Computer Systems*, in *ACM Transactions on Information Systems*, 3, 1996; A. Simoncini, S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, 96.

potenzialmente discriminatoria.

Come è stato espressamente sottolineato dalla Commissione Europea nel febbraio 2020 all'interno del *Libro Bianco* sull'intelligenza artificiale, in assenza di puntuali regole e meccanismi di controllo, l'utilizzo di strumenti automatizzati presenta il rischio intrinseco di perpetrare o accentuare discriminazioni già esistenti e basate «sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale»³⁷.

Si tratta di uno spettro estremamente ampio e complesso di possibili conseguenze che inevitabilmente si pongono in contrasto con l'assetto democratico delle società moderne mettendo in pericolo quell'uguaglianza formale e sostanziale che si pone, invece, alla base del sistema dei valori e dei principi di tali ordinamenti. L'attitudine discriminatoria di tali strumenti, infatti, è in grado di esprimersi con connotazioni diverse e manifestarsi sotto molteplici forme³⁸.

Non potendo soffermarsi in maniera dettagliata sul punto, preme evidenziare una peculiare dimensione delle vie discriminatorie che l'IA può intraprendere. Si fa riferimento al caso in cui l'esito discriminatorio non si manifesta in maniera palese dal momento che risulta «nascosto» dietro un risultato decisionale che appare a prima vista neutro, manifestando i suoi effetti solo successivamente nel tempo. In tali situazioni si parla di *proxy discrimination*, in quanto la decisione algoritmica, nonostante utilizzi agli occhi degli osservatori parametri tendenzialmente inclusivi, viene ad assumere indirettamente, appunto «per procura», una valenza iniqua che è non immediatamente percepibile³⁹.

È evidente che in presenza di tale fenomeno ci si addentra nell'ambito più oscuro del panorama dell'IA in quanto il numero elevato dei dati processati e la potenza di calcolo che contraddistingue questo settore rendono estremamente complicato individuare tali esiti e le correlazioni sottese che li determinano.

Studi evidenziano che tali tipologie di *bias*, in continua crescita a causa dell'ampliamento delle funzionalità dell'IA potenziata dai *big data*, non solo sono estremamente difficili da individuare, ma anche particolarmente complesse da estirpare dal processo decisionale. È stato rilevato, infatti, che il tentativo di eliminare dal *set* di dati di partenza le informazioni neutre che fungono da «ponte indiretto» per la discriminazione finale ovvero di individuare categorie sempre più ristrette di informazioni legalmente protette e, quindi, non sottoponibili a trattamento, potrebbe addirittura esacerbare aspetti già critici di tale fenomeno, spingendo le macchine a cercare collegamenti via via sempre meno intuitivi per l'uomo⁴⁰. Questo condurrebbe all'estrema conseguenza di macchine che esternamente raggiungono lo scopo finale prefissato, ma che di fatto adottano decisioni indirettamente discriminatorie per le quali non è più possibile comprendere umanamente la *ratio* che ne è alla base.

Tale processo di progressiva «chiusura» da parte dei sistemi che utilizzando il *machine learning*,

³⁷ Commissione Europea, *White Paper on Artificial Intelligence: a European approach to excellence and trust*, 2020.

³⁸ *AI Advisory Body*, United Nation, *Interim Report: Governing AI for Humanity*, cit.

³⁹ Per una dettagliata analisi del fenomeno della *proxy discrimination* e delle sue molteplici sfumature applicative cfr. A.E.R. Prince, D. Schwarcz, *Proxy Discrimination in the Age of Artificial Intelligence and Big Data*, in *105 Iowa L. Rev.*, 2020, 1257 ss. Sul punto cfr., anche, F.Z. Borgesius, *Discrimination, Artificial Intelligence and Algorithmic Decision-Making*, Anti-discrimination Department of the Council of Europe, Strasbourg, 2018; E. Santow, *Can Artificial Intelligence Be Trusted with Our Human Rights?* in *AQ: Australian Quarterly*, 4, 2020.

⁴⁰ A tal proposito, A.E.R. Prince, D. Schwarcz, ult. op. cit., 1276, propongono l'esempio di un'intelligenza artificiale priva di informazioni relative ai risultati dei test genetici di una persona. In assenza di informazioni direttamente correlate, come nel caso dei dati relativi alla storia familiare dell'individuo, al fine di conseguire tali risultati predittivi, il sistema elaborerà tutte le informazioni a sua disposizione, dalle abitudini di fruizione dei servizi televisivi, alle abitudini di spesa, sino ai dati geolocalizzati. In questo modo, l'IA artificiale sarà in grado di raggiungere il medesimo risultato, ma seguendo un percorso logico non comprensibile dall'essere umano e, quindi, opaco.

invero, è parzialmente già in atto e rappresenta sicuramente uno degli aspetti più controversi del rapporto tra uomo e IA. Si fa riferimento, in particolare, al fenomeno delle *black box*⁴¹ la cui definizione, mutuata dalla teoria dei sistemi, mira a identificare tutti quei casi in cui non sia possibile risalire al processo decisionale che ha condotto al risultato prodotto dalla macchina pur essendo noto il *set* di dati utilizzato in partenza. In tali situazioni, infatti, l'algoritmo opera appunto come una «scatola nera» che risulta impenetrabile dall'esterno: l'uomo ha la possibilità di osservare il momento in cui le informazioni entrano nel sistema e anche l'esito della loro elaborazione, ma non è in grado di comprendere la logica sottesa al risultato ottenuto.

È evidente che in tale ambito il rischio che ne deriva per l'esercizio di libertà e diritti fondamentali risulta essere particolarmente elevato. Macchine che presentano forme di opacità intrinseca, infatti, non solo mettono in crisi l'elemento cardine della motivazione dei processi decisionali, ma rischiano di trascinare con sé, nei meandri delle *black box*, discriminazioni e distorsioni già esistenti tramutandole in regole e, quindi, «inquinando» *ab origine* l'intero processo decisionale.

Non è da escludere, pertanto, che in assenza di una supervisione umana esterna, sistemi di questo tipo siano capaci di perpetuare nel tempo scelte lesive per soggetti sottoposti a valutazione attraverso la creazione di ulteriori e, soprattutto, imprevedibili nuove forme discriminatorie che potrebbero originarsi a cascata proprio a partire dall'individuazione di correlazioni ulteriori tra informazioni già intrinseche di *bias* di primo livello.

In questo modo l'IA, nata con l'intento di replicare le capacità di ragionamento dell'essere umano per ottimizzare processi produttivi e decisionali con il fine ultimo di migliorare le condizioni di vita dell'individuo e della sua comunità, rischia di diventare, al contrario, il suo peggior nemico, non solo mettendo in crisi diritti e libertà già riconosciuti e garantiti, ma favorendo lo sviluppo di situazioni discriminatorie nuove e potenzialmente oscure.

4. Dall'identità personale alla tutela della dignità nella dimensione dinamica di diritto di autodeterminarsi nello scenario tecnologico. L'analisi fin qui svolta consente di affermare che le trasformazioni tecnologiche in atto, nonostante, è bene ribadirlo, la loro rilevanza ai fini dello sviluppo delle moderne società, sono in grado di porre una serie di rilevanti sfide per l'identità, sia sotto il profilo della sua corretta rappresentazione in un panorama caratterizzato da strumenti che immagazzinano potenzialmente sine die frammenti informativi personali, sia sotto il profilo della naturale evoluzione della personalità dell'individuo moderno.

La persona che, a ben vedere, rappresenta il principio e il motore fondamentale dello scenario digitale fornendo, tramite il dato personale, la prima e più rilevante risorsa produttiva di tale ecosistema, si trova, infatti, a essere paradossalmente anche l'elemento maggiormente «in pericolo» a causa di un processo trasformativo in continuo divenire capace di insinuarsi sempre più tra gli spazi di definizione della sua identità personale e di azione nella sfera sociale.

L'utilizzo di tecnologie automatizzate fondate sul trattamento dei dati personali, complice l'agire della Rete *internet* che amplifica gli spazi e il tempo e rende sempre più labili i confini tra sfera personale e sociale, è, infatti, in grado di influire sulla corretta rappresentazione della persona, del suo bagaglio di conoscenze e competenze, creando una discontinuità, non voluta

⁴¹ Il termine è divenuto ampiamente famoso grazie al lavoro di F. Pasquale, *The Black Box Society - The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, 2016. Sul punto, cfr. anche J.A. Kroll, *The Fallacy of Inscrutability*, in *Phil. Trans. R. Soc.*, 376, 2018; H. Shah, *Algorithmic Accountability*, in *Phil. Trans. R. Soc.*, 376, 2018; D. Pedreschi, F. Giannotti *et al.*, *Open the Black Box. Data-driven Explanation of Black Box Decision Systems*, in *ArXiv*, 2018.

o ricercata, tra ciò che si è e ciò che appare all'esterno, con il rischio di trasmettere agli altri un'immagine significativamente diversa da quella in cui l'individuo effettivamente si riconosce.

Il moltiplicarsi delle richieste di «essere dimenticati» al fine di spezzare un legame con un passato che si annida furtivo tra le increspature della Rete che cristallizza e mai evolve la proiezione esterna dell'individuo⁴² ovvero delle istanze di deindicizzazione⁴³ orientate al recupero di una nuova «intimità» in un'ottica digitale sono, infatti, l'espressione più significativa di una «narrazione» della persona che all'interno dello scenario tecnologico risulta influenzata dall'agire di strumenti che non sono in grado di percepire il divenire come uno degli elementi caratterizzanti la personalità dell'individuo.

Inoltre, i fenomeni di polarizzazione delle opinioni che restituiscono immagini di individui «ingabbiati» in *eco-chambers* ed *epistemic bubbles* rappresentano, difatti, il precipitato più significativo e, al contempo, potenzialmente lesivo di un processo *apparentemente* orientato al pieno soddisfacimento delle esigenze della persona tramite la creazione, però, di prodotti perfettamente rispondenti alle caratteristiche di profili artificialmente delineati a partire dai dati personali; prodotti, si badi bene, che in tale contesto vengono intesi non solo come merci e servizi, ma – e questo risulta essere l'aspetto maggiormente critico – anche come opinioni, idee e valori⁴⁴.

In un panorama così definito, come è stato efficacemente evidenziato, «la tecnologia influisce sulla decisione umana non perché espressamente le viene chiesto di sostituirla, ma perché fornisce la base informativa su cui tale decisione verrà (liberamente?) presa»⁴⁵. In questo modo, la creazione di contenuti, soprattutto informativi, destinati a soddisfare in maniera ottimale esigenze, preferenze e tendenze consolidate, rischia di svilire il consapevole e autonomo percorso di formazione dei più intimi convincimenti dell'individuo poiché tende a tradursi in un significativo ridimensionamento di quel fluire incessante e di quell'insostituibile confronto di conoscenze, idee e opinioni ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale «presupposto insopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico»⁴⁶.

⁴² Si fa riferimento al diritto all'oblio definito dalla Corte di cassazione come il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata», ma ormai non più di interesse per la collettività. Cass., n. 3679/1998. Sul punto, senza pretesa di esaustività, cfr. G. Napolitano, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in *Riv. inf. e informatica*, 1996; L. Crippa, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. Civ.*, 1997; G. Cassano, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam.* 1998; P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Il Foro italiano*, I, 1998, commento a Cass. civ., n. 3679/1998; E. Gabrielli (a cura di), *Il diritto all'oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997*, Napoli, 1999; M.R. Morelli, (voce) *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, agg. VI, 2002; F. Pizzetti, *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013.

⁴³ Il diritto alla deindicizzazione, che come è noto, ha trovato un primo riconoscimento normativo all'interno del Regolamento (UE) 2016/679, all'art. 17, in seguito all'ormai celebre sentenza *Google Spain* (Corte Giust., sentenza *Google Spain SL, Google Inc./ Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González*, causa 131/12) è inteso come il diritto di richiedere al fornitore di un motore di ricerca on line la rimozione dei collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base del suo nome. Sul punto cfr., tra gli altri, R. Pardolesi, *L'ombra del tempo e (il diritto al) l'oblio*, in *Questione Giustizia*, 1, 2017, 76; F. Di Ciommo, *Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché*, in *Il Corriere Giuridico- Gli Speciali*, 2018; O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. inf.*, 2014; O. Pollicino, M. Bassini, *Bowling for Columbine. La Corte di giustizia sul caso Google Spain: l'oblio (quasi) prima di tutto?*, in *Diritto24*, 2014.

⁴⁴ D. Messina, *La tutela della dignità nell'era digitale*, cit.

⁴⁵ A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit., 71.

⁴⁶ Corte cost., sentenza 20 luglio 1990, n. 348. Sul vitale legame intercorrente tra il pluralismo informativo e l'assetto democratico la Corte Costituzionale si è più volte espressa enucleando che «l'imperativo costituzionale

Tutto questo, infine, all'interno di uno scenario che si presenta significativamente «opaco» perché caratterizzato da strumenti, come quelli connessi all'IA, il cui funzionamento risulta troppo spesso non trasparente, sia con riferimento alle modalità di addestramento delle macchine, orientate pericolosamente verso non precisati percorsi di autoapprendimento; sia con riferimento al livello qualitativo delle informazioni elaborate. A ciò si aggiunge la già citata assenza di neutralità che caratterizza gli algoritmi impiegati da tali tecnologie, i quali non solo incorporano i valori e le visioni dei soggetti che li realizzano o li commissionano, ma rappresentano anche lo strumento attraverso cui poche grandi imprese, le cd. *Big Tech*, di fatto modellano attualmente la società digitale, delineando con le proprie piattaforme i confini entro cui l'individuo moderno si trova a sviluppare prevalentemente la propria persona.

In tale prospettiva, la tutela dell'identità personale nell'era digitale viene ad acquisire una connotazione più complessa e, se possibile, rilevante in un'ottica sistemica, ricollegandosi alla preservazione dello stesso assetto democratico delle moderne società nel momento stesso in cui si assume che «senza diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia»⁴⁷. In presenza di una correlazione così forte e vitale, infatti, la possibile atrofizzazione di libertà e di diritti causata da un fenomeno tecnologico particolarmente pervasivo, mette in pericolo l'essenza stessa di tali comunità organizzate, rischiando di determinarne la loro lenta erosione. Se ad essere messa in crisi non è solo, seppur nella sua rilevanza, la capacità di garantire a tutti una veritiera rappresentazione della propria persona senza arbitrari interventi esterni, ma è anche la stessa possibilità di definire autonomamente e consapevolmente il proprio percorso esistenziale e, quindi, il proprio *status* di persona libera e consapevole, allora la tutela dell'identità personale all'interno dello scenario digitale diventa una questione di tutela di quel valore «fondamentale e fondante» che anima le costituzioni moderne e ne giustifica la relativa efficacia normativa.

Un valore che, nel complesso sistema di diritti e di libertà riconosciuti e garantiti dalle società democratiche, viene ad annidarsi tra le sfumature polivalenti della stessa dignità umana⁴⁸, la

secondo cui «il 'diritto all'informazione' garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse – in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori». *Ex multis*, Corte cost., sent. n. 112/1993 e n. 69/2009. Sul punto cfr. A. Papa, «*Democrazia della comunicazione*» e *formazione dell'opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, 1, 2017.

⁴⁷ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, VII, riprendendo un passaggio della nota introduzione in cui l'A. individua un imprescindibile legame tra diritti dell'uomo, democrazia e pace: «Diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico: senza diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. La democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali; ci sarà pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non più soltanto di questo o quello stato, ma del mondo».

⁴⁸ Pur essendo di utilizzo comune, il termine dignità, come è noto, si caratterizza per un'ampia varietà di sfumature di significato che variano al variare del contesto in cui lo stesso viene utilizzato. Una dinamicità che contraddistingue tale valore anche nel caso in cui l'analisi venga condotta da un punto di vista esclusivamente giuridico. Il dibattito dottrinale in materia oscilla, infatti, principalmente anche se non esclusivamente, tra una impostazione universalistica, che riconosce nella dignità un valore intimamente connesso all'essere umano in quanto tale e, pertanto, indisponibile e irrinunciabile, e una relativistica che le conferisce significato in funzione del ruolo che l'individuo assume all'interno della società. Tra la concezione della dignità come «dote» e quella che la considera, invece, una qualità che si acquista nel corso della vita, la cui intensità dipende dal contributo reale e concreto che l'individuo offre alla comunità, si inseriscono, poi, visioni interpretative intermedie che, partendo dalla critica alle derive estremiste dei due richiamati orientamenti, cercano di individuare un

quale, connettendosi alla trama di valori e di principi che compongono l'architettura dello Stato di diritto, ne costituisce la relativa «linfa vivificante»⁴⁹, definendo il motivo primario del suo essere e il fine ultimo del suo divenire.

D'altra parte, quale dignità può riconoscersi ad un individuo che viene a ritrovarsi in uno scenario tecnologico capace di influenzare e plasmare i momenti di determinazione delle sue scelte esistenziali, di oltrepassare i limiti posti a tutela della sua riservatezza, di alterare il naturale avvicinarsi tra ricordo e oblio e di condizionare il consapevole esercizio di diritti e libertà fondamentali? Quale dignità, ancora, può riconoscersi ad un individuo la cui corporeità fisica, per il tramite dei suoi stessi dati, può potenzialmente subire una trasfigurazione esterna dando una visione difforme, non voluta e non riconosciuta, della propria identità?

Ecco che allora, nell'orizzonte evolutivo in senso democratico delle moderne società digitali, la dignità, «stella polare» del firmamento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti e garantiti all'interno di uno Stato di diritto, che definisce «il fine ed il confine [...], la radice da cui essi senza sosta si alimentano e per il tramite della quale si inverano nell'esperienza»⁵⁰, emerge quale valore di riferimento per la delimitazione del quadro normativo di regole che dovranno caratterizzare il prossimo futuro dell'evoluzione tecnologica. Si fa riferimento, in particolar modo alla «dimensione prospettica di tale valore supremo»⁵¹, incardinata nelle costituzioni europee⁵², che attiene alla pretesa dell'individuo, nella sua duplice veste di singolo

bilanciamento tra le due contrapposte visioni. In tale ottica, la dignità viene riconosciuta, in alcuni casi, come presupposto assiologico dei diritti fondamentali (G. Silvestri); in altri come meta-diritto in quanto «fine e confine di ogni diritto e di tutti assieme» (A. Ruggeri); in altri ancora, emerge come elemento addizionale rispetto ad una dignità originaria che afferisce comunque a ogni essere umano e che risulta dalla capacità del singolo di sfruttare le «chance» di una vita degna (M. Ruotolo). Sull'argomento, senza pretesa di esaustività, cfr. G. M. Flick, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in E. Ceccherini (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2006; G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona. Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007*, in *Rivista AIC*; A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana - Atti del Convegno internazionale*, Roma, 2008; U. Vincenti, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009; G. Monaco, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 1, 2011; A. Ruggeri, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale* in *Rivista AIC*, 1, 2011; M. Ruotolo, *Appunti sulla dignità umana*, in AA.VV. *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011; P. Becchi, *Il principio della dignità umana*, Brescia, 2013; A. Sperti, *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2013; A. Ruggeri, *Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, in *Dirittifondamentali.it*, 2014; G.P. Dolso (a cura di), *Dignità, Eguaglianza e Costituzione*, Trieste, 2019.

⁴⁹ F. Mantovani, *Persona (delitti contro la)*, in *Enciclopedia del Diritto*, II, 2, 2008, 842.

⁵⁰ A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, 2013, 9.

⁵¹ Così Cass., sent. n. 7260/2018. Nel caso di specie, il Sommo consesso, in occasione di un dibattito avente ad oggetto una situazione di colpevole ritardo medico nella diagnosi di una malattia aggressiva, ha individuato nell'autodeterminazione individuale una specifica «dimensione prospettica» del valore supremo della dignità umana.

⁵² Come è noto, la dignità ha assunto uno specifico e decisivo ruolo «costituente» nello scenario europeo, divenendo l'elemento portante intorno al quale formare quel sostrato di principi e di valori sul quale oggi sono saldamente ancorati i pilastri dell'Unione. Valore centrale del *Grundgesetz*, il cui art. 1 ne proclama l'intangibilità e l'impossibilità di sottoporla al bilanciamento con altri diritti fondamentali, la dignità è elemento fondante anche della costituzione spagnola che ne consacra la rilevanza sin dal suo preambolo e della costituzione portoghese che, all'art. 1, la individua tra i valori su cui si fonda la Repubblica. La dignità emerge direttamente anche nel preambolo delle costituzioni irlandese, bulgara, polacca ed è, invece, racchiusa nell'art. 1 delle costituzioni austriaca, rumena e finlandese. Infine, viene riconosciuta anche dalla fonte principale dell'ordinamento greco (artt. 2, 7 e 106); di quello lettone (art. 95); ungherese (art. 2); estone (art. 10) e, infine, in quello belga (art. 23). La Costituzione italiana, invece, non contempla una esplicita disposizione dedicata al riconoscimento della centralità della dignità umana, ma come è ampiamente stato evidenziato dalla dottrina, ben lungi dal rivestire un ruolo marginale tale valore, al contrario, viene a permeare l'intero quadro costituzionale e, manifestandosi attraverso il principio personalista, si pone quale orizzonte di riferimento

e di componente attivo di una comunità organizzata, di autodeterminarsi; di veder riconosciuto e garantito il proprio *status* di soggetto autonomo, consapevolmente orientato verso la definizione del proprio percorso evolutivo e della propria identità, libero da inammissibili condizionamenti esterni, ora sempre più di carattere tecnologico. In tale visione, come è noto, la persona diventa elemento centrale delle architetture costituzionali alla luce della convinzione che il riconoscimento della sua dignità e della relativa garanzia costituiscano elementi prodromici al pieno esercizio di diritti e libertà fondamentali e siano coesenziali alla compiuta realizzazione dell'assetto democratico.

In tale prospettiva, quindi, nell'accezione di valore «supercostituzionale»⁵³ e, per tale motivo, non bilanciabile in quanto essa stessa «bilancia sulla quale disporre i beni costituzionalmente tutelati»⁵⁴, la dignità, all'interno di uno scenario che tende a ridurre ogni esperienza in dato, assume il compito fondamentale di indirizzare il rapporto tra uomo e tecnologia in un'ottica democraticamente orientata, in modo che l'inarrestabile sviluppo di quest'ultima guardi alla persona - sempre ed esclusivamente - quale soggetto libero di determinare autonomamente il proprio percorso esistenziale e di definire quale rappresentazione dare pubblicamente di sé⁵⁵, avendo «specifica percezione del sé, quale soggetto responsabile, e non mero oggetto della propria esperienza esistenziale»⁵⁶.

Questo in particolar modo all'interno di un panorama che sembra sempre più orientarsi verso la ricerca di una perfezione produttiva e «decisionale» mediante l'ausilio degli strumenti digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale; un panorama che viene inevitabilmente a collidere con ordinamenti giuridici che, invece, riconoscono piena dinamicità all'identità personale, individuando in essa la capacità di evolversi nel tempo, nutrendosi dei momenti di determinazione delle scelte esistenziali dell'individuo e di interazione con gli altri, in un imprevedibile connubio di casualità, emozioni, decisioni istintive e programmate che rendono unico il percorso di vita di ogni persona.

Una molteplicità di elementi, quindi, che contribuiscono in maniera non deterministica a definire i tratti dalla sua personalità e il cui libero dispiegarsi risulta dipendere dagli stesso spazi di libertà e dagli strumenti di tutela di cui il soggetto ha la possibilità effettiva di avvalersi all'interno di assetti democratici intesi «non soltanto come ideale o valore, ma come 'sistema' di realizzazioni concrete [...], 'luogo' di maturazione della personalità dei componenti la comunità statale»⁵⁷.

In tale complesso intreccio, la dignità assume il ruolo di «baluardo» moderno a difesa dell'individuo contro le insidie dell'innovazione tecnologica, consentendo di garantire quell'esigenza di ispirazione «kantiana» che volge lo sguardo verso quest'ultimo unicamente «come fine e mai come mezzo»⁵⁸ alla luce della convinzione che ogni essere umano possessa

dell'evoluzione incessante della società. Il suo portato valoriale, infatti, si «insinua» all'interno della trama costituzionale, conferendo forma e sostanza al quadro dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti al suo interno e si pone quale punto di riferimento della loro ponderazione. Sul punto, cfr. A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, cit.; G. Monaco, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, cit.; P. Becchi, *Il principio della dignità umana*, cit.

⁵³ A. Ruggeri, A. Spadaro, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991.

⁵⁴ G. Silvestri, *L'individuazione dei diritti della persona*, in *Dir. pen. Cont.*, 2018, 11.

⁵⁵ In tale prospettiva è emersa, in maniera significativa, nella sentenza n. 7260/2018 pronunciata dalla Corte di cassazione italiana. Nel caso di specie, il Sommo consesso, in occasione di un dibattito avente ad oggetto una situazione di colpevole ritardo medico nella diagnosi di una malattia aggressiva, ha individuato nell'autodeterminazione individuale una specifica «dimensione prospettica» del valore supremo della dignità umana.

⁵⁶ *Ibidem*, punto 9.

⁵⁷ A. Ruggeri, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, cit., p. 24.

⁵⁸ N. Merker (a cura di), I. Kant, *Metafisica dei costumi* (1797), Roma-Bari 1973, 60; Sul punto anche P. Becchi, *La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana*, in *Ragion pratica*, 38, 2012, 30. L'A., infatti,

un «intrinseco valore» che lo definisce e lo caratterizza nell'arco di tutta la sua esistenza e che si nutre proprio di quel sistema di libertà e di diritti, nonché di istituti di garanzia di impronta democratica che gli consentono di sperimentare, conoscere, cambiare e, perfino, di sbagliare. Un «intrinseco valore», infine, che lo Stato ha il dovere di preservare e di tutelare in modo che non sia mai «svilito, compromesso o represso dagli altri e nemmeno dalle nuove tecnologie»⁵⁹.

5. La tutela della dignità nell'era digitale come direttrice di una nuova fase del processo di integrazione europea. «L'Unione europea (UE) è un'«unione di valori», sancita dall'art. 2 del trattato sull'Unione europea, e si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Inoltre, secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'UE si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà»⁶⁰.

Questo è il significativo inciso con cui si apre la *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*, il documento mediante il quale gli Stati europei, sul finire del 2022, hanno tracciato formalmente la direzione che dovrà assumere la trasformazione digitale nello spazio europeo. La rilevanza di tale preambolo è evidente: pur riconoscendo il contributo apportato dalle nuove tecnologie in termini di miglioramento della qualità della vita, di crescita economica e di sostenibilità e sottolineando la volontà di garantirne e sostenerne lo sviluppo, l'Unione Europea ribadisce il sostrato di principi e di valori comuni che connotano la sua stessa essenza, eleggendolo a confine ultimo oltre il quale nessuna trasformazione tecnologica, neppure quella più affascinante, potrà mai spingersi.

In tale prospettiva, all'interno di uno scenario in continua evoluzione e sempre più insidioso, gli Stati membri dovranno operare al fine di creare un modello europeo per l'evoluzione digitale che, come indicato dallo stesso documento, metta al centro le persone, ponendole nelle condizioni di perseguire le loro aspirazioni (Capitolo I della *Dichiarazione*) e garantendone sempre la libertà di scelta nell'interazione con gli algoritmi e i sistemi di IA (Capitolo III della *Dichiarazione*). Un modello, quindi, che sia in grado di tutelare il percorso evolutivo dell'individuo, preservandone il diritto di autodeterminarsi e di agire consapevolmente all'interno della società digitale e, quindi, la sua stessa dignità.

È bene sottolineare che tale tensione «umanocentrica», che nella *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali* sembra trovare il suo più compiuto riconoscimento in quanto assume il connotato di indirizzo di riferimento e impegno condiviso a livello europeo, è di fatto espressione di un sentire diffuso, frutto di un percorso regolativo che ha avuto inizio da più di un decennio.

Già nel 2011, dinanzi ad uno scenario tecnologico che cominciava a mostrare tutta la sua capacità pervasiva in termini di profilazione dei cittadini europei, la Comunicazione della Commissione intitolata *Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea*⁶¹ evidenziava la necessità di intervenire con una regolamentazione più incisiva che consentisse

ricostruendo il filone interpretativo a cui si è ispirata la giurisprudenza tedesca del dopoguerra, evidenzia che: «da perversione dell'ordinamento giuridico avviene laddove l'uomo da soggetto giuridico quale è viene ridotto a oggetto, a cosa».

⁵⁹ High-Level Expert Group on artificial intelligence, *A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines*, 8 aprile 2019, 12, punto 41.

⁶⁰ *Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*, presentata dalla Commissione Europea il 26 gennaio 2022 e firmata il 15 dicembre 2022 e pubblicata il 23 gennaio 2023.

⁶¹ Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea*, COM (2010) 609.

di rafforzare il controllo delle informazioni personali da parte dei soggetti interessati dall'impiego di strumenti di elaborazione delle informazioni personali, garantendo un consenso libero e informato. Si trattava del preludio di quella nuova stagione della tutela dei dati personali che sarebbe sfociata cinque anni dopo – a dire il vero una «eternità» se messa a confronto con il dinamico mondo della trasformazione tecnologica – con l'adozione del Regolamento (UE) 2016/679, dando vita all'attuale quadro normativo in materia basato sul consapevole utilizzo delle informazioni personali e su una maggiore responsabilizzazione dei titolari del trattamento.

Da allora tutti i più rilevanti interventi normativi di livello sovranazionale sono stati caratterizzati dalla previsione della dignità della persona, nella sua specifica declinazione dinamica di diritto ad autodeterminarsi, come principio cardine di riferimento per la regolazione dell'evoluzione tecnologica in atto.

Si pensi, ad esempio, al già citato *Digital Service Act* (DSA) che annovera tale valore tra i parametri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei potenziali rischi sistemici determinati dalle piattaforme *online* e dei motori di ricerca di grandi dimensioni⁶². O ancora al *Data Act* che individua nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'utente l'obbligo fondamentale a cui saranno sottoposti i titolari del trattamento con riferimento, in particolare, alla progettazione e alla creazione delle interfacce digitali dei prodotti connessi⁶³. L'obiettivo, in questo caso, è quello di porre un freno al diffuso fenomeno lesivo dei *dark patterns*, tecniche di progettazione che sono in grado di ingannare i consumatori, in particolar modo quelli più vulnerabili, attraverso la creazione di interfacce che inducono ad adottare un comportamento indesiderato, a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il loro processo decisionale, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia e la scelta.

Il rispetto del diritto alla dignità umana, inoltre, è esplicitamente indicato tra gli obiettivi previsti dal dibattuto universo di regole che disciplineranno l'IA⁶⁴, primo tentativo di regolazione al mondo di tale tecnologia⁶⁵, e ripetutamente evocato tra i considerando della

⁶² Si fa riferimento, in particolare, all'art. 34 del *Digital Service Act* (DSA), cit.

⁶³ L'art. 4, c 4, del Regolamento del 2023, infatti, stabilisce che «I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l'esercizio delle scelte o dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o compromettendo o pregiudicando l'autonomia, il processo decisionale o le scelte dell'utente attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un'interfaccia utente digitale o di una sua parte».

⁶⁴ Nella relazione introduttiva alla proposta regolamentare, infatti, al paragrafo 3.5 si legge che: «Definendo una serie di requisiti per un'IA affidabile e di obblighi proporzionati per tutti i partecipanti alla catena del valore, la presente proposta migliorerà e promuoverà la protezione dei diritti tutelati dalla Carta: il diritto alla dignità umana (articolo 1), al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8), alla non discriminazione (articolo 21) e alla parità tra donne e uomini (articolo 23)».

⁶⁵ La portata storica della prima regolazione in materia di IA e le difficoltà connesse all'individuazione di un idoneo punto di equilibrio tra il necessario sostegno alla diffusione di una tecnologia destinata a rivoluzionare la vita delle società moderne e l'imperativo costituzionalmente orientato di tutelare la dignità dell'individuo nell'era digitale si riflettono nei lunghi tempi di approvazione del quadro normativo delineato in materia in contrapposizione a una trasformazione estremamente veloce. Approvata nell'aprile 2021, la proposta è stata oggetto di un accordo politico solo nel dicembre 2023, il cui testo è stato approvato nel corso della prima metà del 2024 dal Parlamento e dal Consiglio e ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 12 luglio 2024 con il seguente riferimento: Regolamento (UE) 2024/1689. Sull'impianto generale della proposta e sulla connessa logica sottesa al *risk based approach* cfr., *ex multis*, F. Pizzetti, *La proposta di Regolamento sull'IA della Commissione Europea presentata il 21.4.2021 (COM (2021) 206 final) tra Mercato Unico e competizione digitale globale*, in *Diritto di internet*, 4, 2021; C. Casonato, B. Marchetti, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021; O. Pollicino, G. De Gregorio, F. Paolucci, *La proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale: Verso una nuova governance europea*, in *Privacy & PWC*, 3, 2021; A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Amministrazione, responsabilità, giurisdizione*, Bologna, 2022; D. Messina, *La proposta di Regolamento europeo in materia di Intelligenza*

proposta normativa ancora in attesa della sua definitiva approvazione⁶⁶. Tale valore, infatti, in tale articolata trama regolativa strutturata secondo un *risk based approach*, espressione della complessità della materia normata, opera come parametro di valutazione dell'impiego improprio di strumenti di IA e come limite esplicito a pratiche destinate alla manipolazione, allo sfruttamento e al controllo sociale (considerando 15), nonché all'utilizzo di sistemi che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche per finalità generali delle autorità pubbliche (considerando 17). La dignità, inoltre, costituisce in generale metro di riferimento nella individuazione e nella classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio, sia relativamente ad applicazioni che possono avere ripercussioni negative per la salute e la sicurezza delle persone (considerando 28), che ad impieghi che sono in grado di influenzare l'accesso a prestazioni e servizi pubblici e servizi privati essenziali necessari affinché le persone possano partecipare pienamente alla vita sociale o migliorare il proprio tenore di vita (considerando 37).

A supporto di tale quadro normativo *in fieri* operano anche le *Ethics guidelines for trustworthy AI*⁶⁷ in cui è esplicito il richiamo ad uno sviluppo delle nuove tecnologie che sia in grado di preservare tale prezioso valore intrinseco dell'essere umano attraverso la definizione di uno scenario in cui «tutte le persone siano trattate con il rispetto loro dovuto in quanto soggetti morali, piuttosto che come semplici oggetti da vagliare, catalogare, valutare per punteggio, aggregare, condizionare o manipolare»⁶⁸.

Inoltre, particolarmente rilevante, anche se non direttamente espressione dell'agire del legislatore europeo, è il riconoscimento della dignità e dell'autonomia del singolo come rinnovata base di legittimazione del trattamento dei dati personali, avvenuto mediante la recente modifica della Convenzione n. 108 ad opera del Protocollo di emendamento del 2018⁶⁹.

È significativo, infatti, che nello stesso anno in cui è divenuto pienamente efficace il Regolamento europeo 2016/679, inaugurando come evidenziato una nuova era nel panorama della regolazione dei dati personali, il Consiglio d'Europa abbia deciso di intervenire in maniera rilevante proprio sull'atto che, nell'ormai lontano 1981, ha dato avvio al lungo percorso normativo multilivello che ha condotto all'attuale modello europeo di protezione dei dati.

Al di là della concomitanza delle date, però, tale intervento modificativo, ratificato in Italia con legge n. 60/2021⁷⁰, assume rilievo ai fini della presente analisi in quanto segna la definitiva evoluzione in senso convergente tra due sistemi normativi che, originati a partire da premesse inevitabilmente differenti, si caratterizzano ora entrambi per un sistema di regole in materia, a tratti sovrapponibili⁷¹, che pone al centro saldamente l'individuo al fine di tutelarne dinanzi

Artificiale: verso una "discutibile" tutela individuale di tipo consumer-centric nella società dominata dal "pensiero artificiale", in *Media Laws – Rivista di diritto dei Media*, 2, 2022.

⁶⁶ Il termine dignità è esplicitamente citato nei considerando 15), 17), 28) e 37) e, nella sua dimensione dinamica di diritto all'autodeterminazione dell'individuo, è più volte indicato nel testo regolamentare.

⁶⁷ High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *Ethics guidelines for trustworthy AI*, 2019.

⁶⁸ *Ivi*, 12.

⁶⁹ Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, Strasburgo 10 ottobre 2018.

⁷⁰ Legge n. 60/2021, *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018*.

⁷¹ La Convenzione ora accoglie una serie di principi già fatti propri dal legislatore europeo all'interno del Regolamento UE 2016/679. Si pensi, ad esempio, alla previsione di norme più rigorose con riferimento ai principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati, nonché alla trasparenza del loro trattamento; ovvero all'individuazione di nuovi diritti riguardo a processi decisionali basati su algoritmi o, infine, in maniera ancor più significativa, all'obbligo dell'applicazione del principio della «tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione» che ricalca inevitabilmente l'ormai noto principio della *privacy by design* ex art. 25, GDPR.

all'impetuoso avanzamento delle tecnologie digitali. Nel contenuto emendato, infatti, il rinnovato sistema di regole viene espressamente motivato alla luce dell'esigenza di garantire la «dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ogni individuo e, data la diversificazione, l'intensificazione e la globalizzazione del trattamento dei dati e dei flussi di dati personali, l'autonomia personale basata sul diritto di una persona di controllare il suo o i suoi dati personali e il trattamento di tali dati». Ne deriva, pertanto, un comune percorso regolativo fondato sulla tutela dell'individuo che getta le basi per la creazione di un grande spazio europeo in cui la trasformazione tecnologica trova sicuramente accoglienza e supporto, ma al contempo anche un limite fondamentale e invalicabile rappresentato dalla dignità della persona.

Da quanto evidenziato, quindi, la strada della regolazione europea in materia di nuove tecnologie appare sempre più orientata al rispetto della tutela della dignità umana, la quale assume nei lavori del legislatore sovranazionale il ruolo di imprescindibile faro di riferimento delle nuove norme in materia. Considerato che quello tecnologico si presenta come un fenomeno non neutrale dal momento che, con le sue molteplici manifestazioni, è in grado di insidiare garanzie e istituti tipici degli assetti democratici, il mosaico di regole che in questi anni è andato delineandosi sembra, infatti, ripartire proprio dall'elemento originario di tali assetti, la tutela dell'individuo, nella specifica declinazione di diritto di autodeterminarsi consapevolmente e liberamente. Questo nella convinzione che solo garantendo quell'intrinseco valore, innato e irrettrabile, che forma ed informa l'ordinamento giuridico europeo, l'evoluzione tecnologica possa svilupparsi lungo una traiettoria democraticamente sostenibile.

Tale valutazione e la portata degli interventi normativi che, come evidenziato, sono nella maggior parte costituiti da atti regolamentari e, quindi, di diretta e immediata applicazione negli ordinamenti nazionali, non solo consentono di confermare la visione della dignità come elemento di riferimento dello scenario regolativo sovranazionale attualmente in formazione, ma conducono a un'altra e importante conclusione: siamo in presenza di una fase del tutto nuova del processo di integrazione europea.

Se, come è ampiamente noto, agli albori del progetto europeo gli obiettivi che indirizzavano il percorso di formazione della futura Unione presentavano un risvolto prettamente economico, seppur fondato su un bagaglio costituzionale comune, nello scenario digitale, quello stesso mercato unico a cui gli Stati fondatori aspiravano, ormai diventato realtà, spinge ora ad inaugurare una nuova tappa del percorso di integrazione ispirato proprio da quei valori e principi condivisi messi in discussione dal progresso tecnologico.

Siamo in presenza, come è stato detto, di un costituzionalismo di carattere digitale⁷² che dinanzi a nuove geometrie di potere⁷³ mira a riequilibrare i rapporti di forza affermatasi nell'ultimo ventennio nell'ottica, tradizionalmente pubblicistica, di limitare e contrastare la posizione dominante dei grandi poteri privati ora rappresentati dalle *Big Tech*⁷⁴. Ma non solo: l'accento posto sulla persona evidenzia anche la maturità raggiunta da un'unione di Stati che, con il suo agire regolativo, comunica all'esterno di essere alle prese con un'evoluzione molto più profonda, sebbene ancora in essere, non più orientata esclusivamente da interessi

⁷² J. F. Sánchez Barrilao, *Il costituzionalismo digitale: tra realtà digitale, prospettiva tecnologica e mera distopia costituzionale*, in *Iconline*, 2, 2023; O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?* in *Quaderni Costituzionali*, 2023; G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge, 2022; F. Pizzetti, *Un nuovo costituzionalismo per l'UE digitale*, in *Agenda Digitale*, 9 gennaio 2024.

⁷³ O. Pollicino nella prefazione a G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism...*, *cit.* afferma che «the geometry of power, and the resulting challenge for constitutional law, is becoming more complex and articulated: aside from the vertical dimension, there is a growing horizontal relationship which connects individuals with private digital powers competing with, and often prevailing over, public powers in the algorithmic society».

⁷⁴ Sul punto, O. Pollicino, *Gli interrogativi del costituzionalista nell'era digitale*, in *IlSole24ore*, 27 dicembre 2019.

spiccatamente economici, ma da valori che costituiscono il sostrato delle tradizioni costituzionali europee e che riaffiorano ora come direttrice primaria del loro percorso di integrazione.

Non un mero percorso normativo finalizzato a regolare un mercato complesso e fortemente concentrato, quindi, ma un vero e proprio progetto comune, i cui primi cenni si ritrovano nel pilastro europeo dei diritti sociali⁷⁵, e che oggi presenta l'obiettivo di fornire una specifica risposta europea alle criticità evidenziate. Una risposta, quindi, con una decisa "impronta europea" che sia in grado di superare il significato esclusivamente economico della trasformazione in atto per orientarla verso i propri orizzonti valoriali, nella consapevolezza che tale cambio di passo sia indispensabile non solo per la sfida tecnologica in sé, ma anche per lo stesso futuro dell'Unione Europea.

D'altra parte, a ben vedere, si tratta di un cambiamento sollecitato paradossalmente dallo stesso assetto economico che negli anni è venuta affermandosi al suo interno; è, infatti, quel mercato unico, ora alle prese con una rivoluzione senza precedenti che si estende trasversalmente a tutti gli aspetti della vita delle comunità, a richiedere, per la sua stessa sopravvivenza, una regolazione comune che si innesti su quei valori e principi che nel tempo hanno costituito il collante fondamentale degli Stati membri e che rischiano oggi di essere messi in discussione.

A sostegno di tale affermazione vi è l'animato dibattito sovranazionale sulla creazione di uno specifico clima di affidabilità e di eticità nello sviluppo dei nuovi sistemi di IA. Le nuove tecnologie, infatti, per esprimere pienamente il proprio potenziale in uno spazio economico da sempre «intriso» di diritti e di libertà fondamentali riconosciuti e garantiti dagli ordinamenti nazionali, hanno evidenziato nel tempo la necessità di ottenere una fiducia piena da parte dei destinatari dei propri servizi al fine di superare una sempre più diffusa reticenza nel loro utilizzo⁷⁶; reticenza che trae origine proprio dalla tradizione comune di diritti e libertà che il fenomeno tecnologico sembra oggi in grado di ledere e che attualmente viene rivendicata dagli individui – ed è questo il vero salto qualitativo in atto – non più solamente come membri delle relative comunità nazionali, bensì come membri di un'unica comunità

⁷⁵ Come è noto, il pilastro europeo dei diritti sociali, istituito nel 2017, ha come obiettivo prioritario la creazione di condizioni di vita e di lavoro migliori nell'UE attraverso la predisposizione di venti principi e diritti fondamentali suddivisi in tre ambiti specifici: pari opportunità ed accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale ed inclusione. Nel 2021, il progetto ha trovato maggiore concretezza attraverso l'adozione del Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Sul punto cfr. P. Bilancia, *La dimensione europea dei diritti sociali*, in *Federalismi.it*, 4, 2018; A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, in *Federalismi.it*, 4, 2018; A. Papa, *La tutela multilivello della salute nello spazio europeo: opportunità o illusione?* in *Federalismi.it*, 4, 2018.

⁷⁶ Già nel Regolamento (UE) 2016/679, il legislatore sovranazionale individuava nella creazione di un clima di fiducia uno dei fattori determinanti per lo sviluppo dell'economia digitale all'interno del mercato europeo. In particolare, nel testo, al considerando 7) si legge che «è opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche». Fiducia ed eticità, inoltre, sono le due parole chiave del *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM (2020) 65. In tale documento strategico, la Commissione evidenzia che «La costruzione di un ecosistema di fiducia è un obiettivo strategico in sé e dovrebbe dare ai cittadini la fiducia di adottare applicazioni di IA e alle imprese e alle organizzazioni pubbliche la certezza del diritto necessaria per innovare utilizzando l'IA». Infine, rilevanti sono le *AI Ethics Guidelines* redatte nel 2019 dall'*European Commission's High-Level Expert Group on Artificial Intelligence*. In tale documento, si evidenzia l'imprescindibile necessità di creare una IA che sia affidabile, vale a dire una intelligenza artificiale realizzata nel rispetto «dei diritti fondamentali, della normativa applicabile e dei principi e dei valori di base, garantendo una 'finalità etica' e [della] robustezza e affidabilità dal punto di vista tecnico poiché, nonostante le buone intenzioni, una scarsa padronanza della tecnologia può involontariamente causare danni». Sul punto, si consenta di rinviare a D. Messina, *Le linee guida in materia di Intelligenza Artificiale: alla ricerca di un'"etica by design" nel nuovo scenario digitale*, in *De Iustitia*, 2, 2019.

sovranaazionale, ovvero in qualità di cittadini europei. Precipitato di questo sentire diffuso è il fondamento dell'ecosistema europeo in fase di realizzazione che, come indicato nel *Libro Bianco* sull'intelligenza artificiale delineato nel 2020 dalla Commissione, deve necessariamente innestarsi «sul rispetto delle norme dell'UE, comprese le norme a tutela dei diritti fondamentali e dei diritti dei consumatori»⁷⁷.

È evidente, quindi, che all'interno di uno spazio europeo, realizzatosi sotto il profilo economico, ma di fatto alimentato da una rete di istituti e di garanzie democraticamente orientate, stratificatasi nel tempo e che dello stesso è ormai diventata pilastro portante, la trasformazione in atto ha portato alla luce uno stadio di avanzamento del processo di integrazione che non può più prescindere dalla previsione di norme comuni che siano a tutela dell'individuo inteso non più semplicemente come consumatore, ma finalmente come persona. Un processo che trova ora robusto fondamento normativo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷⁸ che riconosce la rilevanza della dignità umana sin dal Preambolo, attribuendole il carattere di valore indivisibile e universale su cui l'Unione fonda la propria esistenza assieme ai principi della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, nonché della democrazia e dello Stato di diritto. E lo fa significativamente non limitandosi ad elencarla laconicamente tra i principi fondamentali che si pongono alla base dell'Unione Europea, bensì dedicando al suo riconoscimento l'intero Titolo I e consacrandone in maniera specifica l'inviolabilità, il rispetto e la tutela nel primo articolo dell'atto. Una impostazione questa che, alla luce di una specifica interpretazione sistematica della Carta⁷⁹, appare attribuirle un significato ulteriore rispetto agli stessi valori, seppur fondamentali, enunciati all'inizio del documento, evidenziandone il valore prodromico e precedente della dignità rispetto agli stessi.

È in tale prospettiva, quindi, che deve leggersi lo specifico percorso regolativo di tipo «antropocentrico» intrapreso a livello sovranazionale, espressione della convinzione che lo stesso costituisca l'unica strada percorribile affinché quell'Unione, «fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani»⁸⁰, sia in grado di vincere la grande sfida tecnologica e uscirne più forte e unita.

In questo particolare intreccio tra esigenze di carattere economico ed esigenze di carattere giuridico; tra tutela del mercato e tutela dei diritti, la dignità, anche in uno scenario dinamico e fortemente variabile come quello attuale, è emersa, quindi, nuovamente come premessa indispensabile all'esercizio pieno e consapevole di diritti e libertà fondamentali e, al contempo, principio e fine ultimo dell'evoluzione delle moderne società democratiche. Punto di riferimento di un sistema regolativo che consenta all'individuo di disporre di un pieno controllo sulla propria individualità fisica e digitale, attraverso un agire che si concretizza per il tramite della sua dignità e che si sostanzia nella libertà di scegliere sempre autonomamente

⁷⁷ Commissione Europea, *Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020) 65 final.

⁷⁸ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata solennemente dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio europeo a Nizza nel dicembre del 2000. L'atto ha assunto per anni il mero valore di dichiarazione di diritti a causa del fallimento del processo di ratifica del progetto per una Costituzione per l'Europa firmato nel 2004 che avrebbe dovuto conferirle carattere vincolante. È divenuta giuridicamente vincolante solo in seguito all'adozione del Trattato di Lisbona adottato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009. Ai sensi dell'art.6, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea (TUE) «[l]l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...], che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».

⁷⁹ Sull'argomento cfr., G. Monaco, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, op. cit., 52 ss.; C. Casonato, *Introduzione al diritto bioetico - La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Trento, 2006, 61 ss.

⁸⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica*, COM (2019) 168.

e consapevolmente, di evolversi nel tempo e di definire il modo in cui esprimere la propria identità all'interno della società tecnologica.

Viene a riproporsi, in questo modo, a distanza di quasi un secolo, quanto accaduto nel panorama europeo all'indomani delle grandi guerre: se, nel tentativo di restituire all'individuo, in maniera solenne, quel rispetto intrinsecamente connesso al suo *status* di essere umano di cui era stato così violentemente privato durante i conflitti mondiali, la dignità ha operato da pilastro intorno al quale costruire la società europea post-bellica con la previsione della costituzionalizzazione (diretta e indiretta) della sua tutela all'interno degli ordinamenti nazionali⁸¹; ora, dinanzi a nuovi rischi di svilimento dell'individuo, non più in termini fisici, bensì sotto il profilo della capacità di sviluppare liberamente e consapevolmente la propria personalità, la dignità emerge nuovamente e significativamente come elemento di coesione per quelle stesse società che la cristallizzarono allora nelle proprie fonti fondamentali.

E lo fa portando con sé una forza integrativa del tutto nuova che spinge verso l'unione non più di una singola, ma di più comunità nazionali in uno spazio europeo senza confini per contrastare, ironia della sorte, una trasformazione tecnologica che sembra non conoscere limiti statali. Questo con l'obiettivo ultimo di garantire che la «rivoluzione in atto resti umana. Cioè, iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede, nella persona – e nella sua dignità – il pilastro irrinunciabile»⁸².

Abstract. Nel 1985 la Corte di cassazione italiana sanciva la fine del lungo e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo al riconoscimento del diritto all'identità personale trovando fondamento e piena legittimazione di tale situazione giuridica soggettiva nel principio personalista che anima l'intera Carta costituzionale. Quasi un quarantennio dopo quella stessa esigenza, mai più sopita, emerge oggi con nuovo e maggior vigore in presenza di uno scenario particolarmente complesso perché sempre più caratterizzato da tecnologie in grado di raccogliere ed elaborare frammenti informativi della personalità dell'individuo. L'utilizzo massivo di dati personali, supportati da strumenti, come quelli connessi all'IA, in grado di «creare nuova conoscenza» tramite un potere di calcolo mai sperimentato prima pone, infatti, in tale ambito nuove e significative sfide. Da qui la necessità di analizzare le prospettive di tutela dell'identità personale nell'attuale scenario digitale dinanzi ad un fenomeno tecnologico che sembra rendere sempre più labili i tradizionali confini tra privato e pubblico e fluidi i territori nei quali la personalità si realizza, incidendo sulla corretta proiezione dell'identità personale all'interno di una società tecnologicamente avanzata. Questo nella consapevolezza che la tutela dell'identità personale inerisce quel principio supremo di «libertà-dignità» che è garantito dalla Carta costituzionale italiana nell'endiadi espressa dagli artt. 2 e 3 Cost. ed è incardinato nell'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea. Un principio che necessita di essere preservato e tutelato perché non solo costituisce la radice comune delle esperienze costituzionali europee, ma diventa il pilastro intorno al quale avviare una nuova fondamentale fase del processo di integrazione europea nell'era digitale.

Abstract. In 1985 the Italian Court of Cassation marked the end of the long-lasting and

⁸¹ Per una ricostruzione del valore assunto dalla dignità all'indomani dei conflitti mondiali all'interno degli ordinamenti europei cfr., tra gli altri, A. Argiroffi, P. Becchi, D. Anselmo (a cura di), *Colloqui sulla dignità umana...*, cit.; G. Monaco, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, cit.; M. Ruotolo, *Appunti sulla dignità umana*, cit.; P. Becchi, *Il principio della dignità umana*, cit.; A. Ruggeri, *Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, cit.; G.P. Dolso (a cura di), *Dignità, Eguaglianza e Costituzione*, cit.

⁸² Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica S. Mattarella, 31 dicembre 2023, <https://www.quirinale.it/elementi/103914>.

complex doctrinal and jurisprudential debate relating to the recognition of the right to personal identity, finding the foundation and full legitimation of this juridical situation in the personalist principle that liven up the Constitutional Charter. Almost forty years later that same need, never muted, emerges today with new and greater strength in a particularly complex scenario, characterized by technologies capable of collecting and processing information fragments of the individual's personality. The massive use of personal data, supported by tools, such as those connected to AI, capable of «creating new knowledge» through a computing power never experienced before, set, in fact, new and significant challenges. Hence a need to analyze the perspectives for protecting personal identity in the current digital scenario, facing a technological phenomenon that seems to make the traditional boundaries between private and public increasingly blurred and fluid the territories in which personality takes shape, affecting the correct projection of personal identity within a technologically advanced society. Considering that the protection of personal identity connects to the «freedom-dignity» supreme principle guaranteed by the Italian Constitutional Charter in the hendiadys expressed by artt. 2 and 3 of the Constitution and hinged upon the art. 2 of the Treaty on European Union. A principle that needs to be preserved and protected as a common root of European constitutional experiences, and that becomes the pillar of a new fundamental phase of the European integration process in the digital age.

Parole chiave. Identità personale – dignità – Intelligenza artificiale – Integrazione europea – Costituzionalismo digitale.

Key words. Personal identity– Dignity – Artificial intelligence – European integration– Digital constitutionalism.